



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N°

735

SEDUTA DEL

19 LUG. 2017

DIPARTIMENTO

OGGETTO

Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 - D.G.R. n. 1132 del 03 settembre 2015 recante "Presenza d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020" - D.G.R. n. 680 del 22 giugno 2016 recante di presa d'atto delle modifiche ai Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020 - Seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020 del 27 giugno 2017 - Presenza d'atto delle modifiche ai Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020.

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

14,30

nella sede dell'Ente,

19 LUG. 2017

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: AVV. VITO MARSICO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA** la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma dell’organizzazione regionale”;
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** le DD.GG.RR. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 230 del 19 febbraio 2014 con la quale è stato conferito al dott. Elio Manti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta in merito alla denominazione, alla declaratoria e alla graduazione delle posizioni dirigenziali previste;
- VISTE** le DD.GG.RR. n. 695 e n. 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale ed in particolare è stato conferito la direzione dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE al dott. Francesco PESCE, con decorrenza dall’1 luglio 2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le modifiche all’assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA** la D.G.R. n. 883 dell’8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 696/2014, ed in particolare nella parte riguardante la declaratoria dell’ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n. 689/2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020 e successiva D.G.R. n. 352 del 12 aprile 2016 di relativa rettifica;
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 1142 del’11 settembre 2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE;
- VISTA** la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale è stata integrata la declaratoria dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020 con l’inserimento dell’indipendenza funzionale dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze;

- VISTA** la D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale, nel prendere atto del parere senza riserva formulato dall'Autorità di Audit dei PO 2014-2020, è stata confermata la designazione del dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007-2013 e 2014-2020 quale Autorità di Gestione con funzione di Certificazione per il PO FSE Basilicata 2014-2020;
- VISTA** la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 che modifica la D.G.R. n.637/2006 concernente la disciplina dell'*iter* procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** il Regolamento n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare l'Allegato III che definisce gli elementi salienti dei Si.Ge.Co. 2014-2020;
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 del 17 dicembre 2014 che approva il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - CCI 2014IT05SFOP016;
- VISTA** la D.G.R. n. 71 del 20 gennaio 2015 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;

- VISTA** la D.G.R. n. 1594 del 22 dicembre 2014 con la quale è stato istituito il Comitato di Partenariato, di cui all'art. 5 del Reg. Ce 1303/2013 e all'art. 4 del Reg. (UE) 240/2014 e successiva D.G.R. n. 683 del 22 maggio 2015, di approvazione del Regolamento di funzionamento del citato Partenariato;
- VISTA** la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTA** la D.G.R. n. 621 del 14.05.2015 relativa alla approvazione della Identità visiva dei Programmi comunitari 2014-2020 – Fondi SIE;
- VISTO** il documento “POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 1427 del 10.05.2015 concernente la condivisione e approvazione della Strategia di Comunicazione e nomina del responsabile dell'Informazione e comunicazione del Programma ai sensi dell'art. 117, co.3 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- VISTA** la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di relativa modifica;
- VISTA** la D.G.R. n. 344 del 3 maggio 2017 con la quale sono stati adottati:
1. il documento recante “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo”;
 2. il documento recante “Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione”,
- preposti dall'Autorità di Gestione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
- VISTA** la D.G.R. n. 263 del 1° marzo 2011 di presa d'atto del Vademecum per l'ammissibilità della spesa FSE 2007-2013, attualmente vigente anche per il PO FSE 2014-2020;
- VISTO** il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;
- VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 in materia di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);
- RILEVATO** che il succitato Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce:
- all'articolo 125, comma 3, lettera a), che l'Autorità di Gestione elabora i criteri di selezione delle operazioni tenuto conto dei principi nello stesso comma esplicitati;
 - all'articolo 110, comma 2, che il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo esamina e approva “la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni”;
- VISTA** la D.G.R. n. 1132 del 3 settembre 2015, mediante la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento concernente “I Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE 2014-2020” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014/2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 680 del 22 giugno 2016, mediante la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento recante “I Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020”, nel testo risultante dalle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020 all'esito della procedura di consultazione scritta dello stesso, avviata in seguito alla riunione del citato Comitato svoltasi in data 20 maggio 2016 (in breve “Criteri di selezione”);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

CONSIDERATO che il succitato D.Lgs. n. 50/2016 è stato modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 57 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

ATTESO che, per l’effetto, è stata rilevata l’esigenza di modificare i predetti Criteri di selezione al fine di adeguarli alla disciplina degli appalti pubblici, e dei contratti pubblici in generale, risultante dal D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal succitato D.Lgs. n. 56/2017, apportando a tal fine lievi modifiche a carattere terminologico;

VISTA la Legge regionale 13 maggio 2016 n. 9, mediante la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (“L.A.B. – lavoro e apprendimento Basilicata”), quale ente pubblico strumentale della Regione Basilicata istituito allo scopo di eseguire le operazioni e i programmi assegnati dall’Amministrazione regionale, nell’ambito delle politiche regionali in materia di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro;

EVIDENZIATO che, a seguito dell’istituzione della L.A.B. e in considerazione della *ratio* posto a fondamento di detta istituzione, si è posta l’esigenza di modificare i Criteri di selezione al fine di prevedere in essi gli affidamenti agli Enti strumentali della Regione Basilicata, e, in particolare, tra essi, alla citata L.A.B., evidenziando i motivi che sono a fondamento della legittimità di tali affidamenti, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020;

PRESO ATTO che il 27 giugno 2017 si è svolta la terza riunione del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020, di cui al punto precedente, è stato approvato il documento recante “I Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020” nel testo modificato rispetto alla versione precedentemente approvata dal medesimo Comitato nella seduta del 16 giugno 2015, come poi modificata nel 2016, all’esito della procedura di consultazione scritta del medesimo Comitato, elaborato e presentato dall’Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTO il documento recante “I Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020”, nel testo risultante dalle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel corso della riunione dello stesso svoltasi in data 27 giugno 2017;

RITENUTO di dover prendere atto del succitato documento recante “I Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020”, nel testo risultante dalle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

su proposta del Presidente della Giunta Regionale;
ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. prendere atto del documento recante “I Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020”, nel testo risultante dalle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata

- 2014-2020 durante la riunione dello stesso svoltasi in data 27 giugno 2017, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il documento di cui all'Allegato A alla presente deliberazione sostituisce il documento recante "I Criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO FSE Basilicata 2014-2020" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020 del 16 giugno 2015, come poi modificato nel 2016, all'esito della procedura di consultazione scritta del medesimo Comitato, e del quale la Giunta Regionale ha preso atto con la D.G.R. n. 680 del 22 giugno 2016;
 3. di incaricare l'A.d.G. del FSE Basilicata 207-2013 e 2014-2020 di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
 4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nella sezione FSE del sito/web della Regione Basilicata e, per estratto, sul B.U.R. della Regione Basilicata.

IL RESPONSABILE P.O.


(Chiara Diana)

IL DIRIGENTE


(Francesco Pesce)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Decreto di amministrazione
Pubblicazione allegati	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Note	Fare riferimento al provvedimento n. 680 del 22 giugno 2016

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Allegato A

2014
2020

REGIONE BASILICATA

I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
COFINANZIATE DAL PO FSE BASILICATA 2014-2020

ALLEGATO A



I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI COFINANZIATE DAL PO FSE BASILICATA 2014-2020

PREMESSA

La predisposizione di un documento relativo ai criteri di selezione delle operazioni cofinanziate con il PO FSE Basilicata 2014-2020 spetta all'Autorità di Gestione (art. 125 comma 3 del Reg. UE 1303/2013).

In ottemperanza a tale disposizione il presente documento descrive i criteri che la Regione Basilicata intende adottare per la valutazione delle proposte d'interventi da ammettere al cofinanziamento del FSE da parte dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi per il periodo 2014-2020. Lo stesso deve essere comunque interpretato come una proposta dinamica, soggetta a future integrazioni e modifiche volte a soddisfare esigenze al momento non percepite ma che potrebbero emergere in fase di attuazione del PO.

A premessa si chiarisce, altresì, che l'A.d.G. assume quale principio generale l'impegno ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni attuative del PO sia nella fase di programmazione delle risorse che in quella di selezione/valutazione delle operazioni.

CORNICE NORMATIVA

Il compito del Comitato di Sorveglianza relativo all'esame e all'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni si inserisce in un contesto normativo del quale occorre tenere costantemente conto.

- **Regolamento UE 1303/2013 art. 125 - Funzioni dell'Autorità di Gestione - c.3:** "Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; ii) siano non discriminatori e trasparenti; iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 (Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione) e 8 (Sviluppo sostenibile)".

Per quanto riguarda i progetti o le attività selezionate attraverso affidamenti di servizi, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare:

- **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici)**
- **Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Direttiva Appalti, recepita a livello nazionale con il succitato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)**
- **Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 30 Aprile 2008 - Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna**

Ed infine è sempre vigente il riferimento alla

- **Legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990), citata anche nel Programma Operativo agli artt. 1 e 12 della per quanto riguarda le attività diverse dagli appalti pubblici.**

METODOLOGIE PROCEDURALI

Metodologie di carattere generale

Come previsto dal richiamato art. 125.3.a del Reg. UE 1303/2013, l'A.d.G. assicura che procedure e criteri di selezione:

- garantiscano il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici delle pertinenti priorità individuate nei POR;
- siano non discriminatori e trasparenti;
- tengano conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla richiamate previsioni normative, conformemente a quanto richiede la check list della "Guida orientativa per gli stati membri e le Autorità dei programmi – Procedura di designazione EGESIF 14-00013-final", l'A.d.G. assicura che le procedure e i criteri - in fase di selezione, valutazione e approvazione delle operazioni – siano idonee ad assicurare la conformità degli interventi con i principi generali e con le politiche dell'Unione.

In particolare, l'Autorità di Gestione si assicura che:

1. **le procedure di selezione siano pubblicate**, ovvero venga ad esse data una diffusione tale da raggiungere tutti i potenziali beneficiari, e devono contenere una chiara descrizione della procedura di selezione utilizzata e dei diritti e gli obblighi dei beneficiari;
2. **tutte le domande pervenute siano registrate all'atto della ricezione**, e che prova della ricezione sia consegnata a ciascun richiedente, e che vengano tenuti registri dello stato di approvazione di ogni domanda pervenuta;
3. **vengano soddisfatte le precondizioni di selezione delle domande:**
 - a. che tutte le domande o i progetti vengano valutati in base ai criteri applicabili, approvati dal Comitato di Sorveglianza;
 - b. che i valutatori possiedano la competenze necessarie e la necessaria indipendenza;
 - c. che l'operazione selezionata rientri nel campo di applicazione del Fondo Sociale Europeo e possa essere attribuito ad una categoria di intervento;
 - d. che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per quanto riguarda la fornitura di finanziamenti;
 - e. che tutte le fasi di questa valutazione siano adeguatamente documentate;
4. **le decisioni prese in merito all'accettazione o rigetto delle domande o dei progetti siano prese da una persona debitamente autorizzata**, i risultati comunicati per iscritto al candidato e la ragioni per l'accettazione o il rifiuto chiaramente definiti, che la procedura di ricorso sia pubblicata, e gli esiti comunicati (al solo ricorrente);
5. **vengano rispettate le norme in materia di:**
 - a. accessibilità alle persone con disabilità
 - b. appalti pubblici
 - c. aiuti di Stato
 - d. ambiente.

Metodologie specifiche

1. Già a partire dalla programmazione 2007 – 2013, la Regione Basilicata ha adottato, per la presentazione di domande a valere su procedure di evidenza pubblica, una modalità interamente digitale, che si avvale della esistenza di una apposita piattaforma cui si accede dal sito basilicatanet.it, e della dotazione, per tutti gli operatori che intendano partecipare a dette procedure, compresi gli individui, di:
 - un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
 - un dispositivo per la firma digitale (token)
 - un PIN di accesso al sistema, da richiedere presso gli Uffici regionali preposti.
2. L'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 ha a disposizione differenti tipologie di procedure di evidenza pubblica, a seconda delle tempistiche richieste agli utenti per partecipare e delle modalità di valutazione connesse:

Procedura	Modalità di selezione			Esito
1. A sportello	1.a - automatica	verifica dei requisiti di ammissibilità	-	Pubblicazione delle domande ammesse
	1.b - non automatica	verifica dei requisiti di ammissibilità	Valutazione di merito ¹	Pubblicazione delle domande ammesse
2. Metodologia mista ("a finestre")	2.a - automatica	verifica dei requisiti di ammissibilità	-	Pubblicazione delle domande ammesse
	2.b - non automatica	verifica dei requisiti di ammissibilità	Valutazione di merito ²	Pubblicazione graduatoria per ogni "finestra"
3. Con unica scadenza	3.a - automatica	verifica dei requisiti di ammissibilità	-	Pubblicazione delle domande ammesse
	3.b - non automatica	verifica dei requisiti di ammissibilità	Valutazione di merito	Pubblicazione graduatoria finale

Nei casi in cui è prevista una valutazione di merito (1.b, 2.b, 3.b), essa può essere effettuata direttamente dagli Uffici competenti oppure, se ritenuto opportuno, da una Commissione di valutazione appositamente nominata.

3. Le **fasì procedurali** proprie di ciascuna attività di selezione NON AUTOMATICA non possono prescindere dai seguenti passi:

- individuazione degli indicatori di selezione da utilizzare (vedi punto 4.);
- individuazione, per ciascun indicatore, dei punteggi da assegnare e del relativo campo di variazione (valore minimo e massimo);
- assegnazione a tutti i progetti ammessi a valutazione dei punteggi relativi ai singoli indicatori;

¹Valutazione finalizzata a verificare il raggiungimento di un punteggio minimo, che salvaguardi la qualità complessiva dell'operazione

²Vedi nota 1

- somma dei punteggi che ciascun progetto ha totalizzato sui singoli indicatori e (solo nei casi 1.b, 2.b e 3.b) conseguente definizione della graduatoria.
4. L'autorità di Gestione, infine, adotta procedure valutative di tipo "modulare" che consentano, per la selezione dei progetti afferenti ad una determinata attività, la possibilità di utilizzare tutti gli indicatori previsti per la stessa o, nel caso la tipologia dei progetti messi a bando lo richieda, solo gli indicatori pertinenti della griglia relativa. Tale previsione si giustifica tenendo conto del fatto che l'esclusione degli indicatori non pertinenti per tutti i progetti presentati su un bando implica l'invarianza della posizione in graduatoria dei progetti valutati.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE

L'attuazione del PO FSE 2014-2020 prevede, come già accennato, l'uso di metodologie di selezione diversificate, che si basano su **AFFIDAMENTI** e **AVVISI**. All'interno di ciascuna di tali metodologie di selezione sono poi individuate procedure specifiche, in ragione della caratteristica della attività finanziata, oppure del livello finanziario dell'affidamento, o anche della tipologia di soggetto destinatario dell'affidamento.

Le procedure previste per l'attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020, nel rispetto di quanto già indicato ai paragrafi precedenti e della normativa vigente, sono quindi le seguenti:

AFFIDAMENTI – utilizzati per l'acquisizione di servizi o forniture, tra i quali rientrano:

- Affidamenti previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara a cui applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, in base all'importo finanziario massimo stimato per l'affidamento, al netto di I.V.A.(APPALTI PUBBLICI)
- Affidamenti sottratti, in tutto o in parte, alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici
- Affidamenti di incarichi professionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto e consentito nel presente documento in materia di affidamenti, si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale, che si intende in esso integralmente richiamata.

AVVISI– utilizzati per la concessione di contributi, costituiscono anch'essi procedure di evidenza pubblica, e si suddividono in:

- Avvisi per il finanziamento di attività in regime di concessione [ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, WORK EXPERIENCE]
- Avvisi per l'assegnazione di contributi individuali [ALLE PERSONE, ALLE IMPRESE]
- Avvisi per l'assegnazione di contributi individuali [ALLE FAMIGLIE]



Criteria di selezione generali

Come nella programmazione 2007-2013, per assicurare la valutazione di progetti qualificati e per ridurre il carico di lavoro degli Uffici, tutte le proposte, a seconda della tipologia di procedura prevista, possono essere sottoposte a due step di selezione, di cui la prima è obbligatoria:

- a) valutazione della ammissibilità
- b) valutazione del valore della proposta

STEP 1 – AMMISSIBILITÀ [per tutte le tipologie di procedura]

In una prima fase sarà esperita una verifica di ammissibilità alla selezione, la quale prevede l'analisi dei requisiti di ammissibilità posseduti dagli organismi che partecipano alla procedura rispetto alle indicazioni dell'Avviso Pubblico.

Tra i criteri per valutare l'ammissibilità delle proposte si possono citare, a titolo esemplificativo:

- o Conformità a quanto prescritto dalla procedura di selezione (le domande sono ammissibili se pervenute entro la data di scadenza indicata nell'avviso, se compilate con le modalità prescritte e sul formulario indicato, se corredate di tutti i documenti richiesti, e rispondenti ai vincoli e alle priorità stabiliti dall'Avviso Pubblico);
- o Requisiti del proponente (le domande sono ammissibili se presentate da un soggetto accreditato secondo la vigente normativa regionale, se i candidati hanno l'età prescritta, se non esistono impedimenti di rilevanza civile o penale delle imprese);
- o Requisiti del progetto/proposta (oggetto della proposta, contributo richiesto).

STEP 2 – VALORE DELLA PROPOSTA [solo per tipologie 1.b, 2.b e 3.b]

Nella seconda fase, si procederà ad un'istruttoria tecnica. I progetti che hanno passato l'esame di ammissibilità (step 1) saranno sottoposti ad una verifica di merito, la quale prevede l'assegnazione di punteggi in relazione a differenti aspetti progettuali, sulla base di specifici criteri di valutazione.

Il set di criteri più oltre descritto è da considerarsi un elenco – non esaustivo - nell'ambito del quale andranno scelti i criteri maggiormente rispondenti alle caratteristiche della operazione da finanziare e dei beneficiari / destinatari della specifica procedura di evidenza pubblica.

In via generale, i criteri di valutazione delle proposte giudicate ammissibili tengono conto degli indicatori generali indicati nella tabella che segue (i valori percentuali indicano il range entro il quale dovrebbe muoversi il peso da assegnare, nel complesso della valutazione, a ciascun macro indicatore):

Macro Indicatore	Declinazione
QUALITÀ DEL PROGETTO (30% - 60%)	<ul style="list-style-type: none"> - completezza della descrizione e adeguatezza dell'esplicitazione dei contenuti e delle fasi della progettazione - adeguatezza dell'operazione/progetto rispetto alle tipologie di azioni da attivare e ai soggetti da coinvolgere - congruenza tra finanziamento richiesto, strumenti e risorse programmate e risultati attesi dall'operazione/progetto - adeguatezza degli strumenti di gestione del progetto e/o di controllo della qualità attivati a garanzia dell'efficace realizzazione del progetto - sinergie del progetto con altri strumenti di intervento della politica regionale, comunitaria e nazionale - qualità dell'organizzazione e/o del gruppo di lavoro

	<ul style="list-style-type: none"> - qualità ed efficacia degli strumenti di comunicazione proposti
EFFICACIA POTENZIALE (20%-30%)	<p><i>Rispetto all'Obiettivo Specifico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rispondenza ai fabbisogni del territorio - aderenza delle finalità della proposta progetto all'obiettivo specifico - congruenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari previsti con gli obiettivi del progetto
	<p><i>Rispetto alla Priorità d'Intervento dell'Asse e alle Priorità trasversali del FSE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rispondenza alle priorità d'intervento previste dall'Asse - rispondenza alle priorità trasversali del Programma (sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, azioni innovative, ecc.). - impatto potenziale sul gruppo target
QUALITÀ DELL' ORGANIZZAZIONE (0%-15%)	<ul style="list-style-type: none"> - adeguatezza e rappresentatività del partenariato proposto - adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali - qualificazione, idoneità ed esperienza delle professionalità proposte per l'implementazione del progetto
INNOVAZIONE E TRASFERIBILITÀ (15%-35%)	<ul style="list-style-type: none"> - innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato dell'arte nell'ambito di riferimento - innovatività della strategia e dell'approccio complessivo dell'operazione/progetto rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di contrasto alle problematiche specifiche fronteggiate dall'Avviso - innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate - ripetibilità e trasferibilità delle innovazioni proposte
ELEMENTI ECONOMICI E FINANZIARI (0%-10%)	<ul style="list-style-type: none"> - coerenza del Piano finanziario con i limiti previsti dalle discipline che regolamentano l'ammissibilità dei costi (ove pertinente) - chiarezza espositiva del piano finanziario - equilibrio del piano finanziario

Criteria di selezione specifici

Ciascuna tipologia di procedura di evidenza pubblica può avere delle peculiarità che le sono proprie, e che dipendono dalle caratteristiche dei gruppi target, e dalle caratteristiche proprie del tipo di intervento.

Affidamenti previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara [APPALTI PUBBLICI]

Per quanto riguarda gli appalti, il riferimento è alla normativa comunitaria³ e nazionale vigente, in particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (*Codice dei contratti pubblici*).

Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente a quanto disposto nella Direttiva 2014/24/UE, all'art. 59, in riferimento ai settori ordinari, prevede le seguenti tipologie di procedure di affidamento: le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara; il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 65 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il succitato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Parte II, Titolo IV "Aggiudicazione per i settori ordinari" e più nello specifico all'articolo 95⁴, prevede quale criterio di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 2 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo costituisce il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio nei casi previsti dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il criterio del minor prezzo è consentito soltanto nelle ipotesi residuali espressamente previste dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I criteri di aggiudicazione individuati devono risultare pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'affidamento.

In relazione al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, l'A.d.G. si impegna a rispettare i criteri di valutazione indicati dal D.Lgs. n.

³Si tiene, in particolare, conto delle pertinenti regole del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 che abroga la precedente Direttiva CE 2004/18/CE e che regola gli appalti pubblici (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014).

⁴Le disposizioni contenute in tale articolo recepiscono quelle di cui all'art. 67 della Direttiva 2014/24/UE e dei considerando ad esso relativi (nn. 89 - 94). In particolare il considerando n. 89 riconosce al termine "offerta economicamente più vantaggiosa" la valenza di concetto prioritario e, al fine di evitare confusione con il criterio noto come "offerta economicamente più vantaggiosa" nell'ambito della disciplina previgente, ritiene che per tradurre tale concetto vada utilizzato nella nuova disciplina il termine "miglior rapporto qualità/prezzo".

50/2016 e ss.mm.ii., che devono essere esplicitati nei documenti di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico.

In particolare, ai sensi del comma 6 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- la qualità;
- il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
- il costo di utilizzazione e manutenzione, avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi;
- la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate all'attività dell'azienda;
- l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- il servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica, le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

Tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati dalla stazione appaltante, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il peso che viene assegnato all'offerta economica, nell'ambito del punteggio massimo complessivamente attribuibile all'offerta, si colloca in un range che va dal 20% al 30%.

L'affidamento tramite appalti pubblici di servizi o forniture sarà adottato sia per le attività il cui prezzo stimato, al netto di I.V.A., risulta pari o superiore alle soglie comunitarie di applicazione della normativa sugli appalti, sia per quelle il cui importo stimato è inferiore a dette soglie, tenendo presente il diverso grado di cogenza che le norme sugli appalti hanno a seconda dell'importo messo a gara. Al riguardo, l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per gli acquisti il cui importo stimato, al netto di I.V.A., è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, consente, fatta salva in ogni caso la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, di utilizzare le modalità di affidamento ivi indicate, tra le quali rientra l'affidamento diretto, per importi inferiori a € 40.000,00, a condizione che tale affidamento sia adeguatamente motivato.

Per i "Regimi particolari di appalto" di cui alla Parte II, Titolo VI, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si rinvia alle disposizioni ivi contenute.

In linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, l'Autorità di Gestione si impegna a garantire l'adozione di misure di

pubblicizzazione adeguate e tali da impedire la discriminazione di potenziali offerenti anche attivi in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Affidamenti sottratti, in tutto o in parte, alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici

Sono consentiti gli affidamenti previsti dalle disposizioni contenute nella Parte I, Titolo II, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottratti, in tutto o in parte, alla disciplina di cui al medesimo Decreto Legislativo, tra i quali rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Affidamenti di servizi ad altre amministrazioni aggiudicatrici in virtù di un diritto esclusivo**

Sono consentiti affidamenti di servizi ad altre amministrazioni aggiudicatrici (Enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti che possano essere definiti tali ai sensi della normativa vigente), sottratti alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui essi beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)⁵.

- **Affidamenti a persone giuridiche di diritto pubblico o privato ("organismi in house")**

Sono consentiti affidamenti a persone giuridiche di diritto pubblico o privato ("organismi in house"), sottratti alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, a condizione che sussistano i presupposti a tal fine previsti dall'art. 5, commi 1, 2, 4, 5, 7, 8 e 9, e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono consentiti affidamenti a tale titolo alle seguenti persone giuridiche: Tecnostruttura delle Regioni, il FORMEZ, Sviluppo Basilicata e altre persone giuridiche rispetto alle quali sussistano le condizioni a tal fine necessarie ai sensi della normativa vigente⁶.

- **Accordi tra amministrazioni aggiudicatrici a titolo di cooperazione**

Sono consentiti accordi tra amministrazioni aggiudicatrici (Enti pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti che possano essere definiti tali ai sensi della normativa vigente), sottratti alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, alle seguenti condizioni⁷:

⁵Tali affidamenti sono consentiti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della Direttiva 2014/24/UE.

⁶L'affidamento "in house" viene per la prima volta disciplinato, coerentemente con il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE. Il parere del Consiglio di Stato n. 298/2015 del 30 gennaio 2015 ha ritenuto immediatamente esecutiva, in virtù del principio del *self-executing*, detta disposizione in considerazione dell'elevato grado di dettaglio della stessa. Successivamente la disposizione di cui trattasi è stata recepita a livello nazionale con l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

⁷Si tratta delle condizioni poste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in recepimento dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 2014/24/UE, ai fini dell'ammissibilità di tali accordi e della sottrazione degli stessi alla disciplina che regola le procedure per la stipula di appalti pubblici.

- ✓ l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, diretta a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- ✓ l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico;
- ✓ le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

Affidamenti a Enti strumentali della Regione Basilicata

Sono consentiti affidamenti a Enti strumentali della Regione Basilicata, mediante procedure che derogano al principio dell'evidenza pubblica, per la realizzazione di operazioni che rientrano nei compiti e nelle funzioni assegnati a tali Enti strumentali dalle leggi regionali che li istituiscono, e che, in quanto tali, sono coerenti con lo scopo per cui i citati Enti sono stati istituiti.

Tali affidamenti, in quanto sono diretti al perseguimento di finalità proprie dell'Amministrazione regionale, attraverso lo svolgimento di attività ricadenti nelle funzioni dell'Amministrazione medesima, con rimborso dei costi sostenuti dall'Ente strumentale, sono riconducibili alla fattispecie giuridica della concessione traslativa amministrativa (in particolare, si tratta della figura della sovvenzione) e, pertanto, ad essi non si applica la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto nella Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

Nella fattispecie di affidamento di cui al presente paragrafo rientrano gli affidamenti all'Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva (LAB), istituita con la Legge regionale 13 maggio 2016, n. 9. Tale Legge, all'art. 2, definisce la LAB come "organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione Basilicata, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile", istituito allo scopo di eseguire le operazioni e i programmi assegnati dall'Amministrazione regionale, nell'ambito delle politiche regionali in materia di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro.

Affidamenti di incarichi professionali

Per quanto riguarda la selezione di operatori (professionisti, consulenti) cui affidare incarichi, il riferimento è la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 30 Aprile 2008, recante il Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, redatto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi del quale costituiscono presupposti di legittimità per il conferimento dell'incarico i seguenti elementi minimi:

L'ordinamento giuridico nazionale riconosceva, già prima della Direttiva 2014/24/UE, all'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

⁸ Tale Direttiva, al considerando 4, precisa che "il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici."

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente
- b. l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
- e. il compenso deve essere adeguato ed adeguatamente motivato.



Un caso particolare è costituito dalla **Fondazione Matera – Basilicata 2019** (in breve anche "Fondazione"): istituita nel settembre 2014, in virtù dell'art. 32 della Legge regionale n. 8/2014, ha il compito di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura con il quale la città di Matera ha vinto il titolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019.

Gli affidamenti alla Fondazione per la realizzazione di azioni a valere sul PO FSE Basilicata 2014 – 2020 saranno effettuati in virtù del riconoscimento alla stessa, ad opera del succitato art. 32 della Legge regionale n. 8/2014, di un diritto esclusivo, ai sensi dell'art. 9 , comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 della Direttiva 2014/24/UE.

Nel caso di specie sussistono, infatti, tutti i presupposti richiesti dalle disposizioni normative succitate ai fini della legittimità degli affidamenti di servizi ad un'altra amministrazione aggiudicatrice in virtù di un diritto esclusivo, in deroga al principio dell'evidenza pubblica, ivi compresa la compatibilità della norma di Legge regionale sopra richiamata al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sotto quest'ultimo aspetto, la deroga al principio dell'evidenza pubblica, realizzata attraverso la scelta del legislatore regionale di promuovere l'istituzione della Fondazione per la realizzazione del programma culturale in cui si sostanzia il dossier di candidatura della Città di Matera a Capitale della Cultura 2019, si fonda sull'esigenza di interesse pubblico di procedere celermente e con continuità, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, all'attuazione di detto programma culturale.



- *Avvisi per il finanziamento di attività in regime di concessione [ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, WORK EXPERIENCE]*

Vengono considerate elementi di valutazione aggiuntivi e peculiari, rispetto a quelli indicati come generali, gli elementi relativi alle **PRIORITA'** assegnate da ciascuna procedura di evidenza pubblica. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- proposta presentata nell'ambito di **particolari contesti** produttivi o territoriali;

- individuazione di particolari modalità formative (personalizzazione dell'offerta formativa, presenza di modalità innovative di formazione o affiancamento on job);
- grado di cofinanziamento dell'attività (ove previsto);
- livello di partecipazione allo sviluppo delle competenze digitali della popolazione regionale;
- grado di complementarietà con altri Fondi Strutturali;
- presenza di accordi sindacali aziendali o di categoria;
- contributi ai temi dello sviluppo sostenibile, delle pari opportunità e non discriminazione, impatto sullo sviluppo locale, modalità di integrazione tra strumenti e fra soggetti coinvolti.

• *Avvisi per l'assegnazione di contributi individuali [ALLE PERSONE, ALLE IMPRESE]*

Vengono considerate elementi di valutazione aggiuntivi e peculiari, rispetto a quelli indicati come generali, alcuni elementi propri di questo genere di procedure. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

Incentivi alle persone	<ul style="list-style-type: none"> - titolo di studio e votazione, eventuali specializzazioni - condizione professionale e lavorativa - genere - reddito - partecipazione (in un periodo di tempo determinato) ad altre attività formative finanziate con FSE
Incentivi alle imprese	<ul style="list-style-type: none"> - dimensioni dell'azienda - caratteristiche dei lavoratori destinatari: anzianità di impiego, bassa professionalità o scolarità, disabilità, genere, età, condizione occupazionale di partenza - realizzare l'intervento in continuità con altri finanziamenti ricevuti a valere su fondi comunitari o fondi interprofessionali

• *Avvisi per l'assegnazione di contributi individuali [ALLE FAMIGLIE]*

Un capitolo a parte deve essere aperto per alcuni degli interventi previsti nell'Asse 2 – "Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società".

La Basilicata, forte della esperienza acquisita con i progetti "Cittadinanza Solidale" del periodo 2000-2006, e "COPEs" del 2007-2013, ha inserito anche nel PO FSE – visto che l'Accordo i Partenariato lo consentiva – Azioni specificamente rivolte a sostenere famiglie ed individui sotto la soglia di povertà, ed altri soggetti vulnerabili.

9.1.2	Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, "centri territoriali per la famiglia", prevenzione dell'abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. Progetti di diffusione e scambio di <i>best practices</i> relativi ai servizi per la famiglia
9.1.3	Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività
9.2.1	Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità
9.2.2	Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali : percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa

Queste Azioni richiedono approcci di **valutazione integrati** e individuazione di **criteri di selezione specifici**, nei quali ad esempio il macro indicatore "Efficacia potenziale" (ed il micro indicatore specifico "Reddito") acquistino un peso percentuale determinante, rispetto a quanto previsto nelle pagine precedenti, e il macro indicatore stesso venga esplicitato soprattutto in relazione all'impatto inclusivo e di lotta alla povertà per le famiglie lucane che si può ottenere dagli interventi nel corso nel periodo di programmazione, quali ad esempio l'edilizia sociale e la costituzione di gruppi di acquisto ed in generale di interventi che facilitino l'aggregazione fra cittadini.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 25.07.2017
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

